

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6272

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUSSO SPENA, FAGNI, CAPRILI, CALAMIDA, NAPPI, MAGRI

Presentata il 9 gennaio 1992

Norme per la regolamentazione dei criteri per l'assegnazione in locazione del patrimonio immobiliare degli enti di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94

ONOREVOLI COLLEGHI! — La drammaticità della questione sfratti è nota a tutti, ad oggi sono almeno 800.000 gli sfratti in esecuzione in tutto il nostro Paese, mentre altre centinaia di migliaia sono gli sfratti di cui è stata richiesta l'esecutività nelle preture. Basti per tutti un solo dato: a Roma ai 25.000 sfratti esecutivi vanno aggiunte 45.000 richieste di sfratti pendenti nella pretura di Roma. Tutto ciò impone al Parlamento una decisa azione legislativa capace di dare risposte concrete.

Il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, disponeva che gli enti, i comuni e gli IACP

destinassero il 50 per cento delle abitazioni disponibili agli sfrattati.

Sull'onda di questo decreto-legge e su richiesta delle associazioni sindacali degli inquilini alcuni prefetti in Italia nel corso del 1990 hanno emanato ordinanze nelle quali si disponeva l'utilizzo delle case degli enti per un passaggio da casa a casa nei confronti degli sfrattati per i quali era stato richiesto l'uso della forza pubblica. Quello che veniva sancito con le ordinanze dei prefetti era il fatto che nessuno sfratto doveva avvenire senza la garanzia di un'altro alloggio.

Nella realtà il decreto-legge n. 551 del 1988 e le ordinanze dei prefetti sono sostanzialmente rimaste inapplicate a causa

della mancanza di norme che realmente impongano agli enti di mettere gli alloggi a disposizione della commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 551 del 1988.

Con questa proposta di legge intendiamo far sì che gli alloggi siano assegnati dalla commissione sopra menzionata che garantisca agli sfrattati, per i quali è previsto l'uso della forza pubblica, il passaggio da casa a casa. In questo modo si toglie agli enti il potere

di operare con discrezionalità nelle assegnazioni. Inoltre viene istituita una penale, pari al 50 per cento del valore degli immobili non dichiarati, qualora l'ente non fornisca l'elenco completo degli alloggi disponibili.

Siamo certi che ciò non rappresenta la panacea di tutti i mali ma può contribuire ad alleviare il dramma che centinaia di migliaia di famiglie, soprattutto nelle grandi città, vivono quotidianamente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le quote di immobili di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, devono essere messe a disposizione della commissione di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge che provvede ad individuare l'assegnatario del singolo alloggio.

2. Qualora gli enti obbligati a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo non ottemperino a tale obbligo, devono versare al comune una somma pari al 50 per cento del valore degli immobili non messi a disposizione. Tale somma contribuisce ad alimentare il fondo di cui all'articolo 5.

ART. 2.

1. La commissione di cui all'articolo 1, comma 1, verificata la sussistenza degli estremi per l'esecuzione dello sfratto con l'assistenza della forza pubblica, invita lo sfrattando a sottoscrivere il contratto di locazione relativo ad uno degli immobili di cui all'articolo 1, concedendo per tale incombenza un termine non superiore a giorni 20, decorsi i quali si procede comunque all'esecuzione dello sfratto.

ART. 3.

1. La commissione di cui all'articolo 1, comma 1, nell'individuazione dell'alloggio da assegnare tiene conto della grandezza dello stesso in rapporto alla consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.

ART. 4.

1. Nel caso in cui il nucleo familiare dell'assegnatario abbia un reddito inferiore ai limiti per la partecipazione ai bandi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in attesa dell'assegnazione di tale alloggio corrisponde all'ente proprietario dell'immobile il canone sociale per alloggi pubblici, mentre è a carico del comune la quota residua.

ART. 5.

1. Il comune provvede alle spese di cui all'articolo 4 della presente legge tramite un fondo sociale creato con trasferimento di fondi propri e di quelli di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni.